Venerdì 21/10/2022 • 06:00

**FINANZIAMENTI INCENTIVI ALLE IMPRESE**

**Bonus Fiere: dal 10 novembre la presentazione delle istanze di rimborso**

Il Decreto Aiuti ha previsto fino **al 31 dicembre 2022** un buono del valore di 10.000 euro per le imprese che partecipano alle **manifestazioni fieristiche internazionali** organizzate in Italia. Con il DD MISE 18 ottobre 2022 sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle **istanze di rimborso**.

Il DM 4 agosto 2022, in attuazione dell'[art. 25-bis DL 50/2022](https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10061527/DL______20220517000000000000050A0025S02), aveva stabilito le modalità e i termini di rilascio del “Buono Fiere”, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione.

L'incentivo “**Buono Fiere**” è rivolto a tutte le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo compreso tra il **16 luglio 2022** e il **31 dicembre 2022**, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il summenzionato buono ha validità fino al **30 novembre 2022** e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.

**Richiesta del buono fiere**

Il DM 4 agosto 2022 prevede che, all'atto della presentazione della richiesta, ciascun interessato deve comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** valido e funzionante, nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie **dichiarazioni sostitutive** di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma del MISE. Nella dichiarazione si dovrà attestare:

* di avere **sede operativa nel territorio nazionale** e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
* di avere ottenuto **l'autorizzazione a partecipare** a una o più delle **manifestazioni fieristiche** internazionali di settore;
* di avere sostenuto o di dover **sostenere spese e investimenti** per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore;
* di **non essere sottoposto a procedura concorsuale** e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
* di **non essere destinatario di sanzioni interdittive** di cui all'[art. 9, c. 2 lett. d), D.Lgs. 231/2001](https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10061527/DLT_____20010608000000000000231A0009S00), e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
* di non essere destinatario di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come **causa di incapacità** a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
* di **non avere ricevuto altri contributi pubblici** per le medesime finalità;
* di essere **a conoscenza delle finalità del buono** nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

Il MISE, a seguito della ricezione della richiesta, provvede al rilascio del buono mediante invio all'indirizzo di **posta elettronica certificata** comunicato dal richiedente. Sul punto, sembra opportuno ricordare che, il rimborso massimo erogabile, è pari al **50%**delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è, comunque, contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

**Istanze di rimborso**

Il MISE, come enunciato in precedenza, con il DD 18 ottobre 2022 ha stabilito le modalità e termini per la richiesta del rimborso del richiamato Buono fiere. In sostanza, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione dello stesso sito istituzionale, un'apposita **istanza di rimborso** delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione delle manifestazioni fieristiche. L'**accesso alla procedura informatica**prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

* provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle Imprese;
* verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle Imprese.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere i requisiti previsti dall'art. 25-bis del Decreto Aiuti, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza di rimborso.

Ai fini del completamento della compilazione della stessa, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata attiva.

Il Decreto in esame prevede che, nell'istanza di rimborso, il **richiedente dovrà indicare**:

* l'elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l'autorizzazione a partecipare;
* i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti;
* i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una “impresa unica”
* i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;
* l'importo del buono fiere richiesto a rimborso;
* l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

Il richiedente, dovrà, altresì, allegare copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi.

Si evidenzia, infine, che, le istanze di rimborso potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del **10 novembre 2022** e fino alle ore 17:00 **del 30 novembre 2022**. Le istanze presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.

**Fonte**: [DD MISE 18 ottobre 2022](https://static.giuffre.it/QUOTIDIANO/BF2022_DD_apertura_rimborsi_def_signed_signed.pdf)

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.